



Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e tutela del segnalante (whistleblower)

Ver 1.0

17 luglio 2023

SOMMARIO

1. SCOPO DEL DOCUMENTO
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. DEFINIZIONI
4. DESTINATARI DEL REGOLAMENTO
5. SEGNALAZIONI INTERNE
6. SEGNALAZIONI ESTERNE
7. FATTISPECIE OGGETTO DI SEGNALAZIONE
8. PRINCIPI DI RIFERIMENTO
9. PROCEDIMENTO
10. MISURE E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
11. TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Teleconsys S.p.A. (di seguito “Teleconsys”), nel perseguimento dei propri obiettivi di business, è impegnata nel contrasto alle condotte illecite e, in particolare, alla corruzione, a qualsiasi livello lavorativo, sia attraverso la diffusione e la promozione di valori e principi etici, sia mediante l’effettiva attuazione di regole di condotta e processi di controllo, in linea con i requisiti fissati dalle normative applicabili e con le migliori pratiche di riferimento.

Teleconsys ha sviluppato protocolli aziendali e presidi di controllo con la finalità di eliminare o minimizzare il rischio di commissione di reati nello svolgimento delle attività che risultano potenzialmente più esposte al manifestarsi di comportamenti non leciti. Volendo dare ulteriore attuazione ai propri documenti di riferimento, in primis il Modello 231 ed ai più elevati standard di riferimento, la presente policy definisce e descrive l’istituto del *whistleblowing*, ossia il processo di gestione delle segnalazioni, anche anonime, da parte di chiunque si trovi a conoscenza di atti e/o fatti, anche solo potenzialmente, contrari alla legge o alle normative interne aziendali.

Con l’adozione del presente Regolamento, Teleconsys ha inteso conformarsi alle recenti prescrizioni normative, in particolare al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, che ha recepito la Direttiva Europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Scopo del documento è precisare le modalità di gestione delle segnalazioni e dettagliare le modalità seguite per tutelare la riservatezza dell’identità segnalante, del contenuto della segnalazione e dell’identità di eventuali soggetti indicati.

Il presente Regolamento intende quindi rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all’istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice	Titolo
D.Lgs. 24/2023 Legge 179/17	Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 Legge 30 novembre 2017, n. 179
Legge 127/22	Legge 4 agosto 2022, n. 127
Direttiva (UE) 2019/1937	Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019
D.Lgs. 231/01	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Modello 231	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’azienda ai sensi del D. Lgs. 231/01

3. DEFINIZIONI

Termine	Definizione
Whistleblowing	Denuncia/segnalazione posta in essere dal whistleblower.
Violazioni	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società e che consistono in: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; <input type="checkbox"/> condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti
Segnalante o Whistleblower e nuove figure	Soggetto, interno o esterno all'azienda, il facilitatore (colui che presta assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione); colleghi che hanno una relazione di parentela (entro il 4° grado), che denuncia, alle autorità o agli organi aziendali preposti, attività illecite o fraudolente poste in essere dall'organizzazione.
Segnalato	Soggetto, interno o esterno all'azienda, menzionato nella segnalazione del whistleblower come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
Ricevente	Soggetto interno, formalmente incaricato, che riceve la segnalazione e la trasmette all'OdV nel rispetto delle indicazioni e cautele definiti dal presente documento.
Seguito	L'azione intrapresa dall'OdV per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
Riscontro	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

4. DESTINATARI DEL REGOLAMENTO

Sono destinatari della presente policy:

- Dipendenti di Teleconsys;
- Titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;
- Lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della società;
- Liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso la società;

- Tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Teleconsys;
- Azionista ed alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico di cui all'alinea precedente non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. SEGNALAZIONI INTERNE

Teleconsys ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate mediante la piattaforma **Whistleblower Software**, liberamente accessibile mediante link diretto segnalato all'interno della intranet della società. La segnalazione è formulata in forma scritta, fermo restando che è consentito di farla in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale. Una volta effettuato l'accesso, sarà sufficiente inserire la propria segnalazione mediante semplice compilazione del form prestabilito. Ai sensi dell'art. 4, co. 5, del d.lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Legal Office & Internal Audit, con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione.

La piattaforma informatica offre la massima tutela a protezione dell'identità del segnalante, in quanto il contenuto della segnalazione è scorporato dai dati identificativi del segnalante (se indicati). L'identità del segnalante (ove indicata) è nota al solo ricevente, incaricato della gestione del canale, che inoltra il solo contenuto della segnalazione all'OdV, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria.

La piattaforma crea un canale comunicativo bidirezionale anche in assenza delle generalità del segnalante. La comunicazione con il segnalante è utile per richiedere eventuali maggiori dettagli al fine di meglio circostanziare il contenuto della segnalazione, facilitando in tal modo le attività di indagine. Ogni eventuale comunicazione tra il ricevente e il segnalante gode delle stesse tutele di riservatezza garantita alla segnalazione principale.

Si ricorda che la tutela del segnalante non può essere garantita qualora sia accertata l'infondatezza e il carattere diffamatorio della segnalazione, configurando in tal modo un comportamento doloso del segnalante.

L'OdV, ricevuta la segnalazione dal Ricevente, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio), avvia la fase istruttoria finalizzata ad una analisi del contenuto e

alla valutazione della sua rilevanza e fondatezza, richiedendo al Segnalante, ove necessario, di fornire ulteriori dettagli. Ai fini dell'attività di verifica, l'Organismo può conferire mandati di approfondimento a Uffici Interni specialistici e/o a soggetti terzi, sempre nel rispetto della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Al termine dell'istruttoria, l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione, che delibera eventuali provvedimenti sanzionatori.

6. SEGNALAZIONI ESTERNE

È possibile effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna di cui al precedente art. 5 non è attivo;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- il whistleblower ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 24/2023, è istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

7. FATTISPECIE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Ferma restando la possibilità di segnalare qualsiasi violazione (fatto, atto od omissione) anche solo potenzialmente contraria al Diritto dell'UE e Nazionale che lede l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica o dell'ente privato, dei Protocolli aziendali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le segnalazioni possono riguardare:

- atti di corruzione tentati, presunti o effettivi, posti in essere direttamente, per il tramite o su sollecitazione di soggetti terzi (ad esempio fornitori, consulenti, collaboratori, clienti ed intermediari);
- qualsiasi condotta ritenuta illecita, comprese quelle previste dal Modello 231 della società di riferimento;
- attività illecite e/o fraudolente in danno di enti pubblici, clientela o del patrimonio aziendale in generale;
- comportamenti, o mancati comportamenti, in grado di causare gravi infortuni ai lavoratori;
- falsificazione di atti contabili, amministrativi, economici volti a conseguire un vantaggio o un profitto individuale e/o per l'azienda;
- falsificazione e omissione di controlli, previsti dalla normativa esterna e/o interna, finalizzata in modo doloso alla mancata rilevazione di comportamenti illeciti.

8. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

8.1. Promozione della cultura e della trasparenza

Al fine di promuovere la cultura della trasparenza e della correttezza nel contesto aziendale e nell'operatività quotidiana, Teleconsys incentiva tutti i dipendenti alla conoscenza e alla conseguente osservanza dei Protocolli aziendali, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari.

La prevenzione ed il controllo sulle azioni compiute sono attività demandate a tutti i dipendenti. Teleconsys, pertanto, incoraggia a segnalare chiunque si trovi a conoscenza di possibili infrazioni dei Protocolli aziendali e/o della Legge e/o di Regolamenti.

Tutto ciò affinché l'azienda possa assicurare un'attenta ed efficace gestione delle medesime.

8.2. Segnalazioni anonime

Al fine di promuovere un utilizzo diffuso del canale, quest'ultimo accetta segnalazioni anonime, purché circostanziate e non aventi un mero intento diffamatorio. Tuttavia, al fine di facilitare la fase istruttoria, Teleconsys incoraggia il ricorso a segnalazioni nominative, ricordando che le modalità di gestione sono state progettate al fine di garantire la massima riservatezza del segnalante, nel pieno rispetto della normativa vigente.

8.3. Obbligo di Riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora l'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta.

8.4. Divieto di discriminazione e ritorsioni nei confronti del whistleblower

Teleconsys si impegna a garantire la protezione da qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine.

Gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art. 17 del d.lgs. 24/2023 sono nulli.

8.5. Protezione dalle segnalazioni diffamatorie e tutela del segnalato

Al fine di tutelare la dignità, l'onore e la reputazione di ognuno, Teleconsys si impegna ad offrire massima protezione dalle segnalazioni diffamatorie.

In tale contesto, qualora al termine della fase di verifica della segnalazione, ne venga accertata l'infondatezza ed il contestuale dolo e/o colpa grave del segnalante, Teleconsys intraprenderà idonee iniziative a tutela propria e dei propri dipendenti.

Teleconsys adotta analoghe forme di tutela a garanzia della privacy del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatte salve le previsioni di legge applicabili.

9. PROCEDIMENTO

La fase di istruttoria è gestita dall'OdV, secondo tempistiche predefinite:

avviso di ricevimento della segnalazione, entro 7 giorni dall'invio da parte del Legal Office (ricevente);

- avvio dell'istruttoria, entro 15 giorni, che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione;
- completamento dell'istruttoria entro 3 mesi che decorrono dalla data di avviso di ricevimento.

I termini di completamento dell'istruttoria possono essere prorogati solo tramite delibera formale e motivata da parte dell'OdV.

Il segnalante (anche anonimo) potrà monitorare in tempo reale lo stato dell'istruttoria sulla piattaforma informatica.

L'attività di verifica della fondatezza della segnalazione è svolta in via preliminare dall'OdV, il quale ha pieno accesso a qualsiasi informazione necessaria per lo svolgimento del compito.

Qualora sia manifesta l'infondatezza della segnalazione l'OdV procederà ad una archiviazione d'ufficio della segnalazione.

Nel caso di segnalazione generica, non contenente informazioni sufficienti per l'avvio di una indagine, l'OdV dovrà richiedere al ricevente di contattare il segnalante, affinché fornisca maggiori dettagli. Qualora il segnalante non fornisca ulteriori dettagli entro 15 giorni dalla richiesta, l'OdV procederà ad archiviare la segnalazione.

Ai fini dell'attività di verifica, l'Organismo potrà conferire mandato di approfondimento a Uffici Interni e/o a soggetti terzi, avendo cura di:

- conferire mandato formale, definendo il perimetro di azione e precisando le informazioni che intende ottenere dall'approfondimento richiesto;
- omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, ricondurre all'identità del segnalante;
- omettere qualsiasi informazione relativa al segnalato, laddove non strettamente necessaria al corretto svolgimento dell'incarico affidato;
- ribadire al soggetto incaricato l'obbligo di riservatezza dei dati trattati.

Per una completa trasparenza del processo, le segnalazioni archiviate come non rilevanti sono rendicontate al CDA e al Collegio Sindacale con cadenza semestrale, riportando l'oggetto della segnalazione e le motivazioni per cui non si è proceduti con successive indagini.

10. MISURE E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Qualora, dalle verifiche delle segnalazioni, condotte ai sensi del presente documento, si riscontri un comportamento illecito ascrivibile a personale dipendente, fornitori, consulenti, tirocinanti, lavoratori autonomi, etc. Teleconsys agirà con tempestività ed immediatezza, attraverso misure e provvedimenti sanzionatori, anche di natura economica, adeguati e proporzionati, tenuto conto della gravità nonché della rilevanza penale di tali comportamenti e dell'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato ai fini della normativa nazionale vigente. I provvedimenti sanzionatori sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell'informativa ricevuta dall'OdV e, se ritenuto necessario, dopo aver acquisito il parere degli uffici interni. Qualora le indagini condotte evidenzino comportamenti dolosi/colposi in capo a soggetti terzi, che hanno avuto e/o hanno in essere rapporti con Teleconsys, l'azienda agirà tempestivamente disponendo tutte le misure individuate come necessarie per la propria tutela.

11. TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Teleconsys in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del GDPR, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

L'informativa Privacy è disponibile sulla piattaforma **Whistleblower Software**.

L'archiviazione elettronica è gestita unicamente tramite la piattaforma informatica di cui si è dotata l'azienda.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della

comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 8.3 del presente regolamento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

Teleconsys SpA
L'Amministratore Delegato
e Legale Rappresentante
Ing. Marco Massenzi


